



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

INFORMATIVA AMBIENTALE

gennaio 2017

Normativa

Delibera n. 1 del 23 gennaio 2017: iscrizione all'Albo nella categoria 6 - Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016.

*Il Comitato ha disposto una proroga del termine entro il quale, le imprese "transfrontaliere" in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della stessa deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016. **Il termine, originariamente fissato al 13 febbraio 2017 è stato prorogato alla data del 15 maggio 2017.** (vedi).*

Circolare n. 149 del 2 febbraio 2017: Applicazione disposizioni delibera n. 3 del 13 luglio 2016 (documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6).

Con la Circolare in esame il Comitato nazionale, facendo seguito alle disposizioni della Delibera n. 3 del 13 luglio 2016 ha diramato chiarimenti sui contenuti della documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6. (vedi)

Giurisprudenza

Il reato di illecita gestione di rifiuti è un reato comune e non proprio e può essere commesso anche da chi si trovi a realizzare la condotta incriminata non nello svolgimento di un'attività primaria ma in maniera occasionale e consequenziale ad altra attività principale.

Sentenza Corte di Cassazione, III Sezione Penale, Sentenza del 14 dicembre 2016, n. 52829

Con la Sentenza esaminata, la Corte di Cassazione si pronuncia sul tipo di reato configurabile ai sensi dell'articolo 256, comma 1 del D.lgs. 152/2006. L'articolo in questione sanziona le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta iscrizione, autorizzazione o comunicazione. (vedi)

Quesiti in materia di gestione di rifiuti

Trasporto di rifiuti con mezzi di ditte differenti. È possibile effettuare un trasporto rifiuti utilizzando due mezzi di due ditte differenti entrambe iscritte all'Albo?

(vedi)

Scadenze ambientali

Registro AEE - Registro PILE - MUD

Le scadenze delle comunicazioni annuali (vedi)

Normativa

Delibera n. 1 del 23 gennaio 2017 - iscrizione all'Albo nella categoria 6: Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016.

Con la [delibera n. 1 del 23 gennaio](#) il Comitato ha disposto una proroga del termine entro il quale, le imprese di cui all'articolo 5, comma 1, della [deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016](#) in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del [decreto 3 giugno 2014, n. 120](#), e della stessa deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016. **Il termine è stato prorogato alla data del 15 maggio 2017.**

La proroga si è resa necessaria sia in considerazione del fatto che le rappresentanze diplomatiche e diverse associazioni di categoria dell'autotrasporto di alcuni Stati dell'Unione Europea, stante le problematiche connesse alla presentazione della prevista documentazione da parte delle suddette imprese, hanno evidenziato difficoltà in ordine al rispetto dei termini previsti, sia perché le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo hanno fatto presente che solo poche imprese, tra le numerose in possesso della ricevuta provvisoria d'iscrizione sono state nella condizione di produrre la documentazione richiesta.

[Circolare n. 149 del 2 febbraio 2017](#): Applicazione disposizioni delibera n. 3 del 13 luglio 2016 (documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6).

Con la Circolare in esame il Comitato nazionale, facendo seguito alle disposizione della [Delibera n. 3 del 13 luglio 2016](#) ha diramato i seguenti chiarimenti sui contenuti della documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6.

- 1) La Delibera n. 3/2016 dispone che la documentazione redatta in lingua straniera deve essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana e deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Considerato che il D.P.R. 445/2000 prevede che le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato italiano debbano essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, fatte salve le esenzioni specifiche, è l'impresa interessata all'iscrizione che deve informarsi presso l'autorità competente del proprio Stato in merito alla necessità (o meno) e alle relative modalità di legalizzazione dei documenti formati nello Stato di provenienza. È compito della Sezione di competenza verificare su tali documenti la necessità o meno del requisito di legalizzazione degli stessi. Inoltre, ai i documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale, ove previsto e fatte salve le esenzioni stabilite da leggi o da accordi internazionali.
- 2) Nel caso di documenti redatti secondo un medesimo modello o schema (ad esempio carte di circolazione dei veicoli), è sufficiente la traduzione di un solo documento per tutti quelli della stessa tipologia.
- 3) Qualora il richiedente l'iscrizione sia soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione, si ritiene sufficiente la presentazione di traduzioni giurate di estratti dei contratti (leasing, locazione senza conducente, comodato senza conducente) che attestino la disponibilità del veicolo in capo al richiedente l'iscrizione stessa e che riportino i dati relativi ai nominativi dei contraenti, oggetto e durata del contratto, dati del veicolo e clausola di disponibilità esclusiva del mezzo per impresa utilizzatrice per tutta la durata del contratto.
- 4) Si ammette la presentazione di una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e utilizzando il modello allegato alla stessa Circolare, per attestare stati o fatti inerenti la compagine sociale (come il codice fiscale o il codice VAT e la sussistenza dell'eventuale stato di o altra situazione equivalente a carico dell'impresa), il/i legale/i rappresentante/i dell'impresa (ad esempio di assenza di stato interdittivo o inabilitativo) e la regolarità dell'impresa con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

Le dichiarazioni ai sensi degli articolo 46 e 47 dello stesso D.P.R possono essere presentate solo dai soggetti aventi sede legale in uno dei paesi dell'Unione Europe e le stesse sono sottoposte a controllo da parte delle Sezioni regionali e provinciali.

Giurisprudenza

Il reato di illecita gestione di rifiuti è un reato comune e non proprio e può essere commesso anche da chi si trovi a realizzare la condotta incriminata non nello svolgimento di un'attività primaria ma in maniera occasionale e consequenziale ad altra attività principale.

[Sentenza Corte di Cassazione, III Sezione Penale, Sentenza del 14 dicembre 2016, n. 52829](#)

Con la Sentenza esaminata, la Corte di Cassazione si pronuncia sul tipo di reato configurabile ai sensi dell'articolo 256, comma 1 del [D.lgs. 152/2006](#). L'articolo in questione sanziona le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta iscrizione, autorizzazione o comunicazione.

In tema di gestione dei rifiuti, la Corte ha più volte precisato che si deve intendere deposito temporaneo ogni raggruppamento effettuato prima della raccolta, nel luogo di produzione e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006; laddove difetti anche uno dei requisiti richiesti il deposito in questione non potendosi qualificare temporaneo, può ritenersi "preliminare", se prodromico ad una successiva operazione di smaltimento, "messa in riserva" se il materiale è in attesa di essere destinato ad operazioni di recupero, "abbandono" laddove non sia prevista alcuna successiva operazione, o infine attività di "gestione" qualora il deposito sia stato reiterato nel tempo e abbia acquisito una rilevanza significativa sia in relazione all'entità dello spazio occupato dai rifiuti che con riferimento alla quantità di questi ultimi ([Corte di Cassazione, III Sezione Penale, Sentenza del 23 settembre 2014, n. 38676](#)). Si deve propendere per la rilevanza penale del fatto laddove l'attività di abbandono rifiuti sia caratterizzata dalla sistematicità, desumibile ad esempio dalla significativa quantità di rifiuti depositati in un'unica porzione di terreno nonché dal tipo di rifiuto rispetto alla attività solitamente svolta dal soggetto depositante ([Corte di Cassazione, III Sezione Penale, Sentenza del 15 luglio 2014, n. 3910](#)).

Nel caso di cui alla Sentenza, la quantità di rifiuti depositati presso il terreno riconducibile all'imputato era frutto di rilevanti conferimenti originati dall'attività svolta dallo stesso, soggetto operante nell'ambito dei lavori edili. Alla luce dei criteri sopra descritti la Corte ritiene "siano compiutamente integrati gli estremi oggettivi del reato contestato". Analogamente non poteva ammettersi la tesi dell'imputato diretta a escludere la configurabilità del reato contestato poiché questi non svolgeva un'attività connessa alla gestione e allo smaltimento di rifiuti. La Corte sul punto ribadisce la precedente giurisprudenza secondo cui "la configurabilità della violazione dell'articolo 256, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 prescinde dalla qualifica rivestita dall'agente, non trattandosi di un reato proprio". Trattandosi di un reato comune può essere commesso da chiunque si trovi a realizzare la condotta incriminata non nello svolgimento di un'attività primaria ma in maniera occasionale e consequenziale ad altra attività principale (cfr. [Corte di Cassazione, III Sezione Penale, Sentenza del 9 luglio 2013, n. 29077](#)).

[torna su](#) ↑

Quesiti in materia di gestione di rifiuti

Trasporto di rifiuti con mezzi di ditte differenti. È possibile effettuare un trasporto rifiuti utilizzando due mezzi di due ditte differenti entrambe iscritte all'Albo?

Il [Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120](#) che disciplina dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la modulistica e le Delibere del Comitato Nazionale precisano che la piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli è un requisito per l'iscrizione.

Sul punto l'art. 15, comma 3, del D.M. 120/2014 dispone che: "le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:

- a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
- b) copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli. Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso dal richiedente l'iscrizione, deve essere presentata la documentazione, prevista dalla vigente normativa in materia di autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli".

Questo comporta che un'impresa iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali può operare esclusivamente con veicoli dei quali possa dimostrare la piena ed esclusiva disponibilità e che siano stati preventivamente valutati come idonei a trasportare i rifiuti per i quali è stata richiesta l'iscrizione.

Per questo insieme di ragioni, l'impresa è vincolata ad utilizzare unicamente i veicoli che, all'atto dell'iscrizione o in fase successiva, siano stati associati alla medesima e, nel caso in cui intendesse operare con veicoli precedentemente elencati nel provvedimento di iscrizione di un'altra impresa, dovrà provvedere in primo luogo ad acquisirne la piena ed esclusiva disponibilità, ed in secondo luogo a richiedere l'integrazione della propria iscrizione mediante l'inclusione di tali veicoli nel titolo abilitativo del quale dispone. In nessun modo, quindi, il medesimo veicolo potrà essere presente nel provvedimento d'iscrizione di due diverse imprese.

Proprio in ragione della necessità di individuare correttamente il soggetto che effettua il trasporto e le relative responsabilità ad esso ascrivibili e nel silenzio della legge, si ritiene che il trasporto di rifiuti non possa essere svolto utilizzando due mezzi riconducibili a due Società diverse, sebbene entrambe in possesso di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Scadenze ambientali

Registro AEE - Registro PILE - MUD

Registro AEE

La Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche è prevista dal DM 185/2007 e dal D. Lgs. 49/2014 ed è parte del MUD.

La scadenza è il 30 aprile 2017, non è previsto un diritto di segreteria

Dal 16 gennaio 2017 è attiva la funzione del portale www.registroaee.it per la trasmissione della Comunicazione annuale sulle quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2016.

Sul sito www.registroaee.it è disponibile il manuale utente.

Registro PILE

La Comunicazione produttori di pile ed accumulatori è prevista dal D.Lgs. 188/2008.

La scadenza è il 31 marzo 2017, non è previsto un diritto di segreteria.

Dal 16 gennaio 2017 è attiva la funzione del portale www.registropile.it per la trasmissione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile ed accumulatori immessi sul mercato nel 2016.

Sul sito www.registropile.it è disponibile una scheda di sintesi relativa all'adempimento (che può essere anche distribuita agli utenti) nonché il manuale completo.

MUD

E' stata pubblicata sul sito Ecocerved (www.ecocerved.it) la sezione MUD2017 nella quale sono disponibili informazioni e materiali.

La scadenza è il 30 aprile 2017.

Si suggerisce di verificare sul sito www.ecocamera.it, nell'area Contatti, la correttezza e completezza dei dati relativi a

- indirizzi delle Camere ai quali i dichiaranti invieranno il MUD cartaceo
- modalità di pagamento dei diritti di segreteria: mentre per il Telematico rimane confermato il pagamento con carta di credito e Telemaco Pay, per il MUD cartaceo è possibile indicare il conto corrente postale e/o l'IBAN per il bonifico bancario.

[torna su](#) ↑